

Articolo 2

La rappresentazione grafica delle vie di cui all'articolo 1 della presente Delibera è parte integrante della Delibera.

Articolo 3

I dettagli tecnici in merito all'attuazione della presente Delibera inerenti la forma, il design, la grandezza delle insegne, le modalità con cui scrivere i nomi delle vie, delle piazze e dei numeri civici verranno stabiliti dal sindaco della Città di Rovinj-Rovigno con una conclusione speciale.

Articolo 4

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno".

Klasa/Classe: 015-08/21-01/01
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-21-3
Rovinj-Rovigno, 27 luglio 2021

Il Presidente
del Consiglio municipale
Emil Nimčević, m.p.

In base alla disposizione dell'articolo 9 della Legge sugli abitati (GU, n. 54/88) e alla disposizione dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn. 3/18, 5/18 e 2/21), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 27 luglio 2021, ha emanato la

DELIBERA
sulla determinazione della denominazione delle vie
nella zona imprenditoriale Gripole-Spinè a Rovinj-Rovigno

Articolo 1

Con la presente Delibera si determina la denominazione delle vie nella zona imprenditoriale Gripole-Spinè a Rovinj-Rovigno come segue:

1. Ulica Antona Cerina – Via Anton Cerin,
2. Ulica Josipa Fola – Via Josip Folo,
3. Ulica Stjepana Herbuta – Via Stjepan Herbut,
4. Ulica Domenica Uccia Sciolisa – Via Domenico Uccio Sciolis,
5. Ulica Spinè – Via Spinè.

Articolo 2

La rappresentazione grafica delle vie di cui all'articolo 1 della presente Delibera è parte integrante della Delibera.

Articolo 3

I dettagli tecnici in merito all'attuazione della presente Delibera inerenti la forma, il design, la grandezza delle insegne, le modalità con cui scrivere i nomi delle vie, delle piazze e dei numeri civici verranno stabiliti dal sindaco della Città di Rovinj-Rovigno con una conclusione speciale.

Articolo 4

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno".

Klasa/Classe: 015-08/21-01/01
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-21-3
Rovinj-Rovigno, 27 luglio 2021

Il Presidente
del Consiglio municipale
Emil Nimčević, m.p.

Ai sensi della disposizione dell'articolo 44 comma 2 della Legge sugli affari comunali ("Gazzetta ufficiale", nn. 68/18, 110/1 e 32/20) e dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn. 3/18, 5/18 e 2/21), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 27 luglio 2021, ha emanato la presente

DELIBERA
sull'espletamento dei lavori di spazzacamino

I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(1) Ai fini della protezione della vita umana e dei beni dagli incendi, la presente Delibera regola lo svolgimento dei lavori di spazzacamino quali attività di servizio comunale sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno (di seguito nel testo: la Città).

(2) La Delibera regola l'organizzazione e la modalità di espletamento dei lavori di spazzacamino, i termini di controllo e pulizia dei camini e dei dispositivi di riscaldamento, il controllo dell'espletamento di tali lavori, le disposizioni punitive, al fine di impedire e rimuovere le cause di incendi e di pericoli da gas e fumi.

(3) I lavori di spazzacamino sul territorio della Città vengono espletati per mezzo di una concessione e con la presente Delibera vengono regolate dettagliatamente le condizioni, il procedimento e la modalità di assegnazione della concessione.

(4) Le disposizioni della presente Delibera non si applicano agli impianti industriali e di altro tipo che possiedono le proprie installazioni per la pulizia.

Articolo 2

(1) Per espletamento dei lavori di spazzacamino si intende:

- La pulizia e il controllo dei camini, delle canne fumarie e dei dispositivi di riscaldamento presenti negli edifici;
- La verifica della correttezza e del funzionamento dei camini e dei dispositivi di riscaldamento, dei dispositivi o delle aperture per l'alimentazione dell'aria comburente e la canna fumaria dei gas di combustione;
- L'espletamento di controlli regolari e straordinari dei camini e dei dispositivi di riscaldamento;
- L'applicazione delle misure preventive di tutela dagli incendi, da esplosioni, da intossicazione e da inquinamento dell'aria, affinché non si manifestino conseguenze dannose a causa di camini e dispositivi di riscaldamento difettosi;
- Il rilascio di analisi professionali in merito alla correttezza dei camini;
- L'espletamento del controllo del lavoro del servizio di spazzacamino.

(2) Ai sensi della presente Delibera, per impianti provvisti di canna fumaria, si intendono:

- I camini presenti in tutti i tipi di edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso degli stessi, indipendentemente dal tipo oppure dal sistema di camini come pure il tipo di materiale edile,
- Le canne fumarie di tutti i tipi di sistema e di materiale di costruzione,
- Le tubature delle canne fumarie di tutti i tipi di sistema e di materiale di costruzione,
- I dispositivi di riscaldamento di tutti i tipi e destinazioni d'uso a combustibile solido, liquido, gassoso ed alternativo,
- Le aperture oppure i dispositivi per l'alimentazione e lo scarico dei fumi e dell'aria indipendentemente dal tipo di materiale di costruzione,
- Il contenitore di raccolta della fuliggine,
- I dispositivi di riscaldamento provvisti di canne fumarie (classi C e D) / accessori delle canne fumarie,
- La ventilazione e le altre parti del camino.

(3) Ai sensi della presente Delibera con il termine impianto a gas si intende l'impianto dall'ugello principale per la chiusura all'estremità del collegamento che serve ad interrompere l'alimentazione del gas o dal serbatoio del gas all'uscita dei fumi, ed è costituito dal gasdotto con la sua apparecchiatura, gli apparecchi a gas e i consumi, i dispositivi o le aperture per l'alimentazione dell'aria per la combustione e lo scarico dei fumi.

Articolo 3

I lavori di spazzacamino possono essere espletati da una persona giuridica oppure una persona fisica-artigiano registrato per l'espletamento dei lavori di spazzacamino, con la quale la Città sottoscrive un contratto di concessione (di seguito nel testo: Spazzacamino autorizzato).

Articolo 4

(1) Il territorio della Città di Rovinj-Rovigno è una zona spazzacamini.

(2) La concessione per l'espletamento dei lavori di spazzacamino (di seguito nel testo: concessione) viene data per un periodo di 5 anni.

(3) I lavori di spazzacamino di cui all'articolo 2 della presente Delibera, possono essere espletati nella zona spazzacamini esclusivamente dallo Spazzacamino autorizzato.

(4) I lavori di spazzacamino devono essere espletati permanentemente secondo le prescrizioni e le regole della professione, nonché secondo i precetti degli affari comunali.

II – CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE

Articolo 5

L'offerta può essere recapitata da una persona giuridica, rispettivamente una persona fisica-artigiano che soddisfa le seguenti condizioni:

1. Che è registrata per l'espletamento dei lavori di spazzacamino;
2. Che ha alle sue dipendenze almeno 2 spazzacamini che hanno terminato la scuola media superiore di spazzacamini, di cui almeno 1 deve aver sostenuto l'esame professionale;
3. Che è finanziariamente capace di espletare i lavori di spazzacamino, ovvero che non detiene debiti scaduti sulla base di benefici pubblici e debiti nei confronti della Città su base alcuna;
4. Che non è stata punita per reati previsti dalle prescrizioni che regolano gli appalti pubblici;

5. Che ha recapitato la garanzia in merito alla serietà dell'offerta;
 6. Che possiede gli strumenti di base per l'espletamento dei lavori di spazzacamino;
- Che recapita l'elenco degli appalti significativi relativi ai servizi di spazzacamino eseguiti negli ultimi 3 anni (fino alla data di pubblicazione dell'Avviso dell'intento di assegnazione della concessione sulla Bachecca elettronica per gli appalti pubblici della Repubblica di Croazia).

III – COMITATO PROFESSIONALE

Articolo 6

- (1) Il sindaco nominerà il Comitato professionale per l'assegnazione della concessione per l'espletamento dei lavori di spazzacamino (di seguito nel testo: il Comitato).
- (2) Il Comitato viene eletto dalle fila di esperti provenienti dal campo professionale giuridico, economico e tecnico.
- (3) Il Comitato è formato da un presidente e due membri.
- (4) Il Comitato svolge i seguenti lavori:
 - Partecipa alla stesura dell'analisi/studio dell'assegnazione delle concessioni e delle documentazioni di concorso,
 - Controlla e valuta le offerte pervenute,
 - Stabilisce la proposta di delibera di assegnazione della concessione oppure la proposta di delibera di annullamento del procedimento di assegnazione della concessione e le motivazioni di tali proposte,
 - Svolge altri lavori necessari per l'attuazione del procedimento di assegnazione della concessione.
- (5) Il Comitato tiene un verbale in merito al proprio lavoro, ed esso è sottoscritto da tutti i membri.
- (6) I lavori amministrativi per il Comitato vengono svolti dall'organo amministrativo cittadino preposto agli affari comunali.
- (7) Lo studio, ovvero l'analisi definitiva delle concessioni verrà stabilita dal Sindaco, su proposta del Comitato professionale.

IV – CANONE ANNUALE PER LA CONCESSIONE

Articolo 7

- (1) Lo Spazzacamino autorizzato paga alla Città un canone annuale per la concessione.
- (2) Il canone annuale per la concessione è composta dall'importo del canone annuale proposto, il quale non può essere inferiore a 40.000,00 kune (canone iniziale).
- (3) L'offerente scelto è tenuto a versare l'importo offerto del canone annuale per il primo anno di concessione, entro otto giorni dal ricevimento dell'invito alla sottoscrizione del contratto, nonché a sottoscrivere il contratto di concessione con la conferma di pagamento dell'importo.
- (4) Qualora l'offerente scelto non versasse l'importo offerto del canone annuale per il primo anno di concessione, ovvero non sottoscrivesse il contratto di concessione e non giustificasse la sua assenza entro il termine di otto giorni dal ricevimento dell'invito, si riterrà che quest'ultimo abbia rinunciato alla concessione.
- (5) Per i restanti anni di concessione, lo Spazzacamino autorizzato è tenuto a versare l'importo offerto del canone annuale per la concessione entro e non oltre un mese dall'inizio del corrente anno di concessione.
- (6) Il termine per il quale viene assegnata la concessione viene calcolato dal giorno di sottoscrizione del contratto di concessione.

Articolo 8

Il Consiglio municipale della Città (di seguito nel testo: Consiglio municipale) può, nel caso di cui all'articolo 7 comma 4 della presente Delibera, emanare la delibera di assegnazione della concessione al successivo offerente più vantaggioso che ha partecipato allo stesso procedimento di assegnazione della concessione.

Articolo 9

- (1) All'offerente la cui offerta è stata determinata come la più vantaggiosa, verrà calcolata nell'importo del canone annuale per la concessione anche la garanzia versata per la serietà dell'offerta.
- (2) All'offerente la cui offerta non è stata accettata, la garanzia versata per la serietà dell'offerta verrà restituita entro il termine di trenta (30) giorni dal giorno di scelta dell'offerta più vantaggiosa.
- (3) L'offerente di cui all'articolo 7 comma 4 della presente delibera non ha diritto alla restituzione della garanzia per la serietà dell'offerta.
- (4) Lo Spazzacamino autorizzato non ha diritto alla restituzione dell'importo offerto del canone annuale per la concessione qualora la sua concessione cessasse prima dello scadere dell'anno per cui l'importo è stato pagato.

V – PROCEDIMENTO DI CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE

Articolo 10

Avviso dell'intento di assegnazione della concessione

- (1) Il sindaco stabilirà e pubblicherà l'Avviso dell'intento di assegnazione della concessione sulla Bachecca elettronica per gli appalti pubblici della Repubblica di Croazia e sulle pagine web della Città indicando la data di pubblicazione sulla Bachecca elettronica per gli appalti pubblici della Repubblica di Croazia.
- (2) L'avviso di cui al comma 1 del presente articolo deve includere i seguenti dati:

1. Dati generali (denominazione, indirizzo, numero telefonico, numero di telefax e indirizzo di posta elettronica della Città);
2. Dati riguardanti l'oggetto della concessione:
 - a. Tipo ed oggetto della concessione;
 - b. Natura e ambito dell'attività della concessione;
 - c. Territorio per il quale viene assegnata la concessione: Città di Rovinj-Rovigno;
 - d. Durata del termine della concessione;
 - e. Stima del valore della concessione;
 - f. Indicazione del procedimento di assegnazione della concessione;
 - g. Importo del canone annuale;
3. Dati per il recapito delle offerte:
 - a. Termine per il recapito delle offerte;
 - b. Indirizzo al quale devono essere recapitate le offerte;
 - c. Lingua e scrittura in cui le offerte devono essere scritte;
4. Motivi di esclusione degli offerenti;
5. Condizioni giuridiche, lavorative, finanziarie, tecniche e professionali che gli offerenti devono soddisfare e documenti con i quali viene comprovato il loro adempimento;
6. Tipo ed importo della garanzia per la serietà dell'offerta;
7. Criterio per la scelta dell'offerente, rispettivamente dell'offerta più vantaggiosa;
8. Denominazione ed indirizzo dell'organo preposto per la risoluzione dei ricorsi e informazioni sui termini per la presentazione del ricorso;
9. Data di invio per la pubblicazione dell'avviso dell'intento di assegnazione della concessione;
10. Luogo e ora dell'apertura delle offerte;
11. Indicazione in merito al luogo e all'orario di ritiro della documentazione di concorso.

Articolo 11

Offerte

(1) L'offerente recapita la sua offerta nel termine definito nell'avviso dell'intento di assegnazione della concessione, in forma scritta e in busta chiusa con l'indicazione della denominazione dell'oggetto della concessione di cui all'avviso dell'intento di assegnazione della concessione alla quale si riferisce, con l'indicazione "non aprire" e l'indirizzo dell'offerente.

(2) Il termine per il recapito delle offerte è di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso dell'intento di assegnazione della concessione sulla Bacheca elettronica per gli appalti pubblici della Repubblica di Croazia.

(3) Al momento della stesura dell'offerta, l'offerente si deve attenere alle richieste e alle condizioni indicate nella documentazione di concorso.

(4) L'offerta deve essere redatta in lingua croata e usando l'alfabeto latino, mentre il prezzo dell'offerta deve essere espresso in kune.

(5) Le offerte pervenute dopo il termine preposto per il recapito delle offerte, non verranno aperte e verranno respinte al mittente.

Articolo 12

Apertura delle offerte

(1) Hanno diritto ad assistere all'apertura delle offerte gli offerenti, i loro rappresentanti autorizzati e le altre persone autorizzate previa presentazione di una prova scritta dell'autorità, con l'obbligo di rispettare le misure epidemiologiche vigenti.

(2) Solo i rappresentanti autorizzati degli offerenti e il comitato professionale per l'assegnazione della concessione hanno il diritto di partecipare attivamente all'apertura delle offerte.

(3) In merito all'apertura delle offerte viene redatto un verbale che deve essere immediatamente consegnato a tutti i rappresentanti autorizzati degli offerenti presenti all'apertura delle offerte, mentre agli altri offerenti esso viene consegnato su richiesta scritta.

Articolo 13

Criterio per la scelta dell'offerta più vantaggiosa

(1) Criteri sui quali si basa la scelta dell'offerta più vantaggiosa:

Offerta economicamente più vantaggiosa:

- Il prezzo del servizio per l'espletamento dell'attività comunale
- L'ammontare del canone per la concessione
- Gli altri criteri conformemente alla legge e che possono essere stabiliti nell'avviso dell'intento di assegnazione della concessione.

(2) Nell'avviso dell'intento di assegnazione della concessione vengono determinati dettagliatamente i parametri e le condizioni per i criteri precedentemente stabiliti.

(3) L'offerta più vantaggiosa è l'offerta economicamente più vantaggiosa per la quale, oltre a soddisfare tutte le condizioni di cui all'articolo 10 della Delibera, è stato determinato il punteggio più alto secondo i criteri sopra menzionati, con la condizione del rispetto e dell'accettazione di tutte le altre condizioni della documentazione di concorso.

(4) Nel caso in cui due o più offerenti presentino offerte accettabili con lo stesso numero di punti, l'offerta dell'offerente che è stata ricevuta precedentemente sarà ritenuta l'offerta più vantaggiosa.

Articolo 14

Delibera di assegnazione della concessione e delibera di annullamento

(1) Le attività preparatorie per l'assegnazione della concessione, nonché il procedimento per l'assegnazione della concessione e gli altri compiti tecnici e professionali del concedente sono svolte dall'organo amministrativo cittadino preposto agli affari comunali.

(2) La delibera di assegnazione della concessione, così come l'eventuale delibera di modifica della delibera di assegnazione della concessione vengono emanate dal Consiglio municipale.

(3) La delibera di annullamento del procedimento di assegnazione della concessione e la delibera di risoluzione del contratto di concessione vengono emanate dal Sindaco.

Articolo 15

Contratto di concessione

(1) Il sindaco sottoscrive il contratto di concessione con l'offerente scelto in base alla delibera di assegnazione della concessione di cui all'articolo 14 comma 2 della presente Delibera.

(2) Il contratto di concessione contiene obbligatoriamente le disposizioni prescritte nella Legge sulle concessioni e viene sottoscritto per cinque (5) anni.

(3) Lo Spazzacamino autorizzato è tenuto ad espletare i lavori di spazzacamino conformemente al tariffario dei lavori di spazzacamino che ha recapitato con l'offerta.

(4) Lo Spazzacamino autorizzato realizza il diritto all'espletamento dei lavori di spazzacamino dal giorno della sottoscrizione del contratto di concessione, rispettivamente dal giorno di entrata in vigore del contratto di concessione qualora tale giorno sia diverso dal giorno di sottoscrizione del contratto di concessione.

(5) Lo Spazzacamino autorizzato è tenuto ad espletare i lavori di spazzacamino in modo coscienzioso, ordinato, qualitativo e conformemente alle regole della professione.

(6) Lo Spazzacamino autorizzato è obbligato a tenere un'evidenza in merito al controllo e alla pulizia dei camini, a redigere il piano annuale dei controlli e della pulizia dei camini nonché a tenere i fascicoli cartacei dei camini.

(7) Una volta all'anno, lo Spazzacamino autorizzato è tenuto, fino alla stagione invernale, a presentare al competente organo amministrativo della Città un verbale in merito ai sopralluoghi effettuati nel quale siano evidenti: l'ubicazione, il numero di camini sull'edificio, il numero complessivo di camini, il numero di camini ispezionati e la data di rilascio del rapporto professionale.

VI – CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

Articolo 16

(1) La concessione cessa:

1. allo scadere del termine per il quale era stata assegnata;
2. quando cessa di esistere la persona fisica o giuridica alla quale è stata assegnata la concessione;
3. con la risoluzione, la revoca o l'annullamento della delibera di assegnazione della concessione, dopo la sottoscrizione del contratto di concessione;
4. con la delibera giudiziaria irrevocabile con la quale il contratto di concessione viene dichiarato nullo oppure viene revocato;
5. con la risoluzione consensuale del contratto di concessione;
6. con la risoluzione unilaterale del contratto di concessione:
 - qualora lo Spazzacamino autorizzato non pagasse il canone per la concessione più di due volte consecutive o generalmente pagasse il canone di concessione in modo irregolare,
 - qualora si accertasse che lo Spazzacamino autorizzato abbia fornito informazioni errate determinanti per la valutazione delle sue capacità al momento della scelta dell'offerente più vantaggioso per l'assegnazione della concessione,
 - qualora lo Spazzacamino autorizzato per sua negligenza non iniziasse ad espletare il contratto di concessione entro il termine concordato,
 - qualora lo Spazzacamino autorizzato non adempisse o rifiutasse di espletare le attività obbligatorie previste dal contratto di concessione oppure compisse altre attività contrarie al contratto di concessione,
 - qualora lo Spazzacamino autorizzato sia stato sanzionato con delibera irrevocabile per un illecito in relazione all'espletamento dei lavori di spazzacamino,
 - qualora lo Spazzacamino autorizzato cessasse di adempiere alle condizioni per cui è stata assegnata la concessione,
 - conformemente agli altri casi prescritti dalla Legge sulle concessioni.

(2) Prima della risoluzione unilaterale del contratto di concessione, lo Spazzacamino autorizzato sarà preventivamente avvertito per iscritto dell'intenzione di risoluzione del contratto e gli verrà fornito un termine ragionevole per eliminare le ragioni che cagionerebbero la risoluzione del contratto di concessione, nonché l'indicazione di tali ragioni.

(3) In caso di risoluzione del contratto, il termine di preavviso è di 90 giorni dalla data di consegna della comunicazione scritta.

(4) La delibera di risoluzione del contratto viene emanata dal Sindaco.

Articolo 17

(1) Il sindaco può affidare provvisoriamente l'espletamento dei lavori di spazzacamino allo Spazzacamino autorizzato fino al completamento del procedimento di assegnazione della concessione.

(2) Lo Spazzacamino autorizzato è tenuto ad espletare i lavori di spazzacamino secondo le prescrizioni e le regole della professione.

(3) Lo Spazzacamino autorizzato non può cedere la concessione ad un'altra persona.

VII – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI LAVORI DI SPAZZACAMINO**Articolo 18**

(1) Lo Spazzacamino autorizzato espleta i lavori di spazzacamino ai sensi del piano annuale dei controlli e della pulizia degli impianti provvisti di canna fumaria nel periodo dal 1° settembre dell'anno in corso al 1° giugno dell'anno seguente, mentre nel restante periodo di tempo effettua i controlli e la pulizia esclusivamente su richiesta del fruitore.

(2) Il piano comprende l'ordine di espletamento dei servizi di spazzacamino per vie e numeri civici.

(3) Lo Spazzacamino autorizzato è tenuto a recapitare il piano di cui al comma 1 del presente articolo all'organo amministrativo cittadino preposto agli affari comunali (di seguito nel testo: Settore), al massimo entro il 30 luglio dell'anno corrente in cui inizia la stagione in cui viene utilizzato il riscaldamento.

(4) Ai sensi della presente Delibera, la stagione in cui viene utilizzato il riscaldamento è considerata il periodo dal 15 ottobre dell'anno corrente al 30 aprile dell'anno successivo.

(5) Lo Spazzacamino autorizzato è tenuto ad espletare i lavori di spazzacamino in conformità con la presente Delibera sull'espletamento dei lavori di spazzacamino.

(6) Lo Spazzacamino autorizzato è tenuto ad avvisare i fruitori dei servizi del giorno e dell'orario in cui verranno effettuati il controllo e la pulizia degli impianti provvisti di canna fumaria, e a tal fine affiggere in un luogo ben visibile: sugli albi pretori dei Comuni circoscrizionali, sull'edificio o sull'impianto, rispettivamente in altro luogo idoneo e visibile, un avviso scritto, almeno 5 giorni prima dell'espletamento dei servizi di spazzacamino.

(7) Lo Spazzacamino autorizzato è tenuto a rispondere alla richiesta del fruitore per la pulizia degli impianti provvisti di canna fumaria entro il termine di 8 giorni dal giorno della chiamata, eccetto nel caso in cui l'avviso scritto di cui al precedente comma del presente articolo sia stato lasciato al fruitore nel termine di 3 mesi antecedenti la richiesta del fruitore, e in seguito a cui il fruitore non abbia agito o consentito il controllo e la pulizia.

Obblighi dei fruitori del servizio**Articolo 19**

In conformità con la presente Delibera, le prescrizioni, le norme tecniche, le norme e le istruzioni del fabbricante, i proprietari, gli amministratori ovvero i fruitori di edifici residenziali, edifici residenziali-commerciali, commerciali e altri impianti (di seguito nel testo: Fruitore del servizio) che sono soggetti al controllo e alla pulizia degli impianti provvisti di canna fumaria sono tenuti a provvedere al regolare controllo e pulizia dei camini, dei focolari e dei dispositivi di riscaldamento, e devono possedere la documentazione in merito alla loro manutenzione.

Articolo 20

(1) Il Fruitore del servizio, nei confronti dello Spazzacamino autorizzato, deve:

- permettere il controllo e la pulizia del camino e del dispositivo di riscaldamento,
- riferire i dati in merito al numero e al tipo di dispositivo di riscaldamento, di camino e del tipo di combustibile,
- permettere l'accesso ad ogni dispositivo di riscaldamento e camino che viene utilizzato,
- indicare allo Spazzacamino autorizzato quali camini non vengono utilizzati e come tali non sono soggetti all'obbligo di controllo e pulizia.

(2) Al fine di poter effettuare un controllo e una pulizia corretti del camino, il proprietario o il fruitore dell'appartamento deve permettere l'accesso indisturbato allo sportello, agli allacciamenti, alla cappa e a tutte le altre parti del camino.

(3) Nell'espletamento dei lavori di spazzacamino, lo Spazzacamino autorizzato ha l'obbligo di preservare la pulizia dei locali del Fruitore del servizio e di espletare i lavori in modo da non recare danno al Fruitore del servizio.

(4) I rifiuti e la fuliggine generati in seguito del controllo e della pulizia dei camini e dei dispositivi di riscaldamento devono essere smaltiti dal concessionario in conformità alle prescrizioni speciali.

(5) Il Fruitore del servizio ha l'obbligo di notificare allo Spazzacamino autorizzato ogni cambiamento di numero oppure tipo di dispositivo di riscaldamento e del tipo di combustibile, entro il termine di trenta (30) giorni dall'avvento del cambiamento.

Obblighi dello Spazzacamino autorizzato**Articolo 21**

(1) Qualora lo Spazzacamino autorizzato riscontrasse delle manchevolezze nel camino e/o nel dispositivo di riscaldamento, egli avvertirà per iscritto il Fruitore del servizio oppure l'amministratore dell'edificio e li inviterà ad eliminare le manchevolezze entro un termine che non può essere superiore ai due mesi.

(2) Qualora le manchevolezze di cui al comma 1 del presente articolo non siano eliminate nel termine stabilito oppure qualora la stessa manchevolezza venisse riscontrata nel corso del successivo controllo e pulizia

del camino, lo Spazzacamino autorizzato avvertirà di ciò il Settore, e qualora si tratti di un dispositivo di riscaldamento a combustibile gassoso, egli avvertirà anche l'operatore del gas.

(3) Qualora lo Spazzacamino autorizzato riscontrasse l'esistenza di rischi diretti alla vita umana e alla proprietà che potrebbero verificarsi con l'ulteriore utilizzo del camino e/o dispositivo di riscaldamento, egli sarà tenuto ad informare immediatamente di ciò il Fruitore del servizio, l'organo di controllo competente e l'UPVF di Rovinj-Rovigno.

Articolo 22

(1) Lo Spazzacamino autorizzato è tenuto a redigere e tenere un Registro con l'elenco degli impianti provvisti di canna fumaria per "zone spazzacamini" (di seguito nel testo: Registro), nel quale vengono inseriti tutti gli impianti provvisti di canna fumaria che sono soggetti all'obbligo di pulizia.

(2) Il Registro deve obbligatoriamente contenere:

- l'indicazione dell'immobile – via e numero civico,
- nome e cognome del Fruitore del servizio nonché denominazione dell'amministratore dell'edificio,
- numero e tipo di camino nell'impianto considerando il tipo di fonte energetica utilizzata dai dispositivi di riscaldamento allacciati e la loro condizione in termini di utilizzo,
- numero e tipo di dispositivo di riscaldamento,
- termini di pulizia e controllo,
- stato funzionale degli impianti provvisti di canna fumaria.

(3) Lo Spazzacamino autorizzato è tenuto a redigere il Registro, oltre che in forma scritta, anche in forma elettronica, e a presentarlo in questa forma al Settore di competenza una volta l'anno prima dell'inizio della stagione in cui viene utilizzato il riscaldamento. Il Registro è redatto e conservato in modo permanente.

Articolo 23

(1) Lo Spazzacamino autorizzato è tenuto a redigere un registro in merito al controllo e alla pulizia degli impianti provvisti di canna fumaria presenti nella "zona spazzacamini" in cui espleta i lavori di spazzacamino.

(2) Il registro di controllo viene redatto singolarmente per ogni immobile e comprende:

- l'indicazione dell'immobile – via e numero civico (se necessario, anche l'entrata),
- il nome e il cognome del Fruitore del servizio e la denominazione dell'amministratore dell'edificio,
- l'indicazione degli impianti provvisti di canna fumaria che vengono controllati e puliti,
- la data di espletamento dei lavori di spazzacamino,
- il rapporto professionale sulla conformità delle verticali delle canne fumarie,
- il tipo e la data di espletamento di eventuali lavori di sanamento del camino,
- l'importo complessivo del prezzo del servizio addebitato conformemente al tariffario contrattuale,
- le note del Fruitore del servizio o dello Spazzacamino autorizzato,
- la firma dello spazzacamino,
- la firma del Fruitore del servizio quale conferma dell'espletamento dei lavori di spazzacamino.

(3) Lo Spazzacamino autorizzato è tenuto a redigere il Registro di controllo oltre che in forma scritta anche in forma elettronica e recapitare quest'ultima al Settore di competenza una volta l'anno.

(4) Il Registro di controllo va redatto per ogni anno solare, e deve essere custodito almeno per tre (3) anni fino allo scadere dell'anno per il quale viene redatto.

(5) Il Registro di cui all'articolo 22 della presente Delibera e il Registro di controllo possono essere redatti congiuntamente a patto che tali evidenze contengano tutti gli elementi prescritti.

Articolo 24

Controlli e pulizia regolari e straordinari

Ai fini della manutenzione degli impianti provvisti di canna fumaria, lo Spazzacamino autorizzato è tenuto obbligatoriamente ad effettuare controlli e pulizie regolari e straordinarie.

Articolo 25

(1) I controlli e la pulizia regolari vengono effettuati nelle modalità definite dal progetto dell'edificio, dalle prescrizioni tecniche, dalle specificità del dispositivo di riscaldamento e dal tipo di combustibile, il tutto almeno una volta l'anno.

(2) Il controllo regolare include almeno:

- un controllo visuale e la pulizia, che comprende l'appuramento della posizione e della grandezza delle fessure e di altri danni importanti per la salvaguardia delle caratteristiche tecniche del camino, e rilascio del rapporto professionale in merito alla conformità di ogni verticale della canna fumaria,
- la prova di pressione in caso di sospetto (per i combustibili gassosi),
- la conformazione del dispositivo di riscaldamento e del camino,
- la misurazione dei gas d'uscita e di ritorno nei dispositivi di riscaldamento a combustibile gassoso.

(3) Nelle modalità stabilite nel comma 2 del presente articolo viene effettuato anche il controllo del camino prima del primo utilizzo del dispositivo per il riscaldamento, ovvero prima del ripristino dell'utilizzo qualora il camino non fosse stato usato per più di un anno.

(4) In occasione del controllo del camino, la pulizia dello stesso viene effettuata nelle modalità adeguate al tipo di camino (pulizia meccanica e/o in un altro modo).

Articolo 26

(1) Il controllo straordinario degli impianti provvisti di canna fumaria deve essere eseguito secondo le modalità specificate nell'articolo 25 comma 2 della presente Delibera, in particolar modo prima di qualsiasi modifica al dispositivo di riscaldamento oppure cambio di combustibile, prima del riutilizzo se il camino non è stato utilizzato per oltre un anno e dopo ogni evento straordinario che possa incidere sulle caratteristiche tecniche del camino o mettere in dubbio la funzionalità del camino.

(2) Il Fruitore del servizio è tenuto a informare lo spazzacamino autorizzato di tutte le modifiche di cui al comma 1 del presente articolo.

(3) Il controllo straordinario può essere effettuato anche su richiesta dell'organo dell'ispezione.

Articolo 27

(1) Il controllo e la pulizia del dispositivo di riscaldamento (stufa, camini condominiali, caldaie a pressione per il riscaldamento centralizzato, scambiatori di calore industriali, caldaie termo-energetiche, ecc.) viene effettuato conformemente alle prescrizioni positive e alle regole della professione, e allo scopo di salvaguardare e proteggere l'ambiente, nonché dell'attuazione della tutela dagli incendi.

(2) Il controllo e la pulizia del dispositivo di riscaldamento vengono effettuati almeno una volta l'anno, e se necessario più spesso, dipendentemente dal tipo e dalla destinazione d'uso del dispositivo di riscaldamento, del tipo di combustibile e del reale tempo di utilizzo del dispositivo di riscaldamento.

(3) Gli impianti provvisti di canna fumaria che non vengono utilizzati non saranno soggetti all'obbligo di controllo e pulizia, a condizione che i loro fruitori ne facciano segnalazione al preposto Spazzacamino autorizzato.

Articolo 28

(1) Nel caso di camini che non possono essere puliti in altro modo, verrà effettuata la bruciatura della fuliggine. La bruciatura della fuliggine viene effettuata osservando le precauzioni in conformità con le prescrizioni antincendio nel punto più favorevole del camino. La bruciatura della fuliggine non deve essere eseguita in giornate di forte vento e di alte temperature dell'aria. Lo Spazzacamino autorizzato è tenuto ad informare l'UPVF di Rovinj-Rovigno e gli altri fruitori dell'edificio dell'imminente bruciatura della fuliggine.

(2) Nel caso di impianti di riscaldamento tecnologicamente specifici che solo un tecnico dell'assistenza autorizzato può mantenere in garanzia e in altre condizioni, per lo Spazzacamino autorizzato sussiste solo l'obbligo di verificare una volta all'anno la loro regolare manutenzione.

VIII – ADDEBITO DEI SERVIZI OFFERTI E TARIFFARIO**Articolo 29**

(1) Lo Spazzacamino autorizzato ha diritto ad un compenso per l'espletamento dei lavori di spazzacamino.

(2) Il Fruitore del servizio eroga allo Spazzacamino autorizzato il compenso di cui al comma 1 del presente articolo.

(3) Oltre ai controlli regolari e straordinari e alla pulizia degli impianti provvisti di canne fumarie, la pulizia e il controllo devono essere eseguiti anche su richiesta del Fruitore del servizio e al di fuori dei termini prescritti dalla presente Delibera.

(4) Per i servizi di spazzacamino eseguiti su esplicita richiesta del Fruitore del servizio, e al di fuori degli obblighi e dei termini stabiliti dalla presente Delibera, si applicano i compensi secondo il tariffario contrattuale ai sensi dell'articolo 30 della presente Delibera.

Articolo 30

(1) Il contratto di concessione stabilisce le modalità di determinazione del compenso (tariffario) per l'espletamento dei lavori di spazzacamino.

(2) Per l'espletamento dei lavori di spazzacamino lo Spazzacamino autorizzato addebita il compenso secondo il tariffario dei lavori di spazzacamino.

(3) Lo spazzacamino è tenuto a rilasciare la fattura per i lavori di spazzacamino espletati.

(4) Sulla fattura che lo Spazzacamino autorizzato è tenuto a rilasciare al Fruitore del servizio per il servizio espletato, deve essere obbligatoriamente indicato il tipo di servizio secondo il tariffario contrattuale.

(5) Il compenso di cui al comma 2 del presente articolo è a carico del fruitore del servizio rispettivamente dell'amministratore dell'edificio.

IX – CONTROLLO**Articolo 31**

(1) Il controllo sull'attuazione delle disposizioni della presente delibera e il controllo sull'espletamento dei lavori di spazzacamino devono essere svolti dal Settore amministrativo preposto agli affari comunali e dalle guardie comunali, eccetto che non si tratti del controllo di competenza dell'ispettorato del MAI che esegue le attività di tutela antincendio.

(2) La Città può, dopo aver ottenuto il previo consenso dell'amministrazione di polizia competente, con una delibera speciale affidare i compiti di condurre la supervisione professionale sull'espletamento dei lavori di spazzacamino autorizzato a un dipendente autorizzato dell'UPVF di Rovinj-Rovigno incaricato di svolgere le attività preventive di tutela dagli incendi.

Articolo 32

(1) Nell'attuazione del controllo, il Settore amministrativo e il servizio di guardia comunale sono autorizzati

a:

- controllare lo svolgimento dei lavori di spazzacamino, avvisare i fruitori del servizio e gli organi competenti del pericolo dovuto alla mancata eliminazione delle manchevolezze negli impianti provvisti di canna fumaria e nei dispositivi di riscaldamento,
- disporre l'espletamento dei lavori di spazzacamino, qualora accertassero che lo spazzacamino autorizzato non le espleta affatto o non le espleta in conformità alla presente Delibera e alla concessione,
- vietare l'espletamento non autorizzato dei lavori di spazzacamino,
- controllare la stesura del piano annuale dello svolgimento dei servizi di spazzacamino,
- controllare la stesura dei registri di cui agli articoli 22 e 23 della presente Delibera,
- riscuotere le multe prescritte e condurre procedimenti per reato,
- adottare altre misure di loro competenza a fini assicurativi.

(2) Lo Spazzacamino autorizzato è tenuto a presentare al Settore Amministrativo, su sua richiesta ed entro il termine stabilito i dati, le dichiarazioni e la documentazione necessari per lo svolgimento del controllo.

X – DISPOSIZIONI PUNITIVE E PENALI**Articolo 33**

(1) Allo spazzacamino autorizzato, alla persona giuridica o alla persona fisica-artigiano verrà addebitata una multa dell'importo da 2.000,00 a 5.000,00 kune qualora:

1. espletasse i lavori di spazzacamino senza aver stipulato il contratto di concessione (articolo 3 della Delibera),
2. non redigesse il piano annuale e non lo recapitasse al Settore entro i termini stabiliti (articolo 18 comma 3 della Delibera),
3. non espletasse i lavori di spazzacamino in conformità con le disposizioni della presente Delibera (articolo 18 comma 5 della Delibera),
4. non avvisasse i Fruitori del giorno e dell'orario di controllo e pulizia degli impianti provvisti di canna fumaria, e a tale scopo non affiggesse l'avviso in un luogo ben visibile: sugli albi pretori dei Comitati circoscrizionali, sull'edificio o sull'impianto, rispettivamente in altro luogo idoneo e visibile, un avviso scritto, almeno 5 giorni prima dell'espletamento dei servizi di spazzacamino (articolo 18 comma 6 della Delibera),
5. nell'espletamento dei lavori di spazzacamino non preservasse la pulizia dei locali del Fruitore dei servizi ed espletasse i lavori arrecando danno al Fruitore del servizio (articolo 20 comma 3 della Delibera),
6. non avvisasse gli organi competenti in merito alle manchevolezze riscontrate (articolo 21 comma 2 della Delibera),
7. riscontrasse l'esistenza di rischi diretti alla vita umana e alla proprietà che potrebbero verificarsi con l'ulteriore utilizzo del camino e/o dispositivo di riscaldamento, e non informasse immediatamente di ciò il Fruitore del servizio, l'organo di controllo competente e l'UPVF di Rovinj-Rovigno (articolo 21 comma 3 della Delibera),
8. non redigesse il registro in conformità con la presente Delibera (articolo 22 della Delibera),
9. non redigesse il registro di controllo in conformità con la presente Delibera (articolo 23 della Delibera),
10. non riscuotesse il compenso per il lavoro espletato in conformità con il tariffario dei lavori di spazzacamino oppure non rilasciasse la fattura (articolo 30 della Delibera),
11. non recapitasse al Settore o alla guardia comunale, su sua richiesta, i dati, le dichiarazioni e la documentazione necessari per lo svolgimento del controllo (articolo 32 comma 2 della Delibera).

(2) Anche alla persona responsabile in qualità di persona giuridica che commette l'infrazione di cui al comma 1 del presente articolo verrà addebitata una multa dell'importo da 800,00 a 2.000,00 kune.

Articolo 34

(1) Alla persona giuridica o alla persona fisica-artigiano quale fruitore del servizio, ovvero all'amministratore dell'edificio verrà addebitata una multa dell'importo da 1.000,00 a 5.000,00 kune qualora:

1. si rifiutasse di usufruire dei servizi dello spazzacamino autorizzato (articolo 20 comma 1 della Delibera),
2. impedisse il controllo e la pulizia regolari degli impianti provvisti di canna fumaria e dei dispositivi di riscaldamento (articolo 20 comma 1 della Delibera),
3. non consentisse l'accesso ad ogni dispositivo di riscaldamento e camino che viene utilizzato (articolo 20 comma 1 della Delibera),
4. non consentisse l'accesso indisturbato allo sportello, agli allacciamenti, alla cappa e a tutte le altre parti del camino (articolo 20 comma 2 della Delibera),
5. non notificasse allo Spazzacamino autorizzato ogni cambiamento di numero oppure tipo di impianto dotato di canna fumaria entro il termine stabilito (articolo 20 comma 5 della Delibera),
6. non eliminasse le manchevolezze riscontrate entro il termine stabilito (articolo 21 della Delibera),
7. non informasse lo spazzacamino autorizzato di tutte le modifiche venutesi a creare in merito all'utilizzo dell'impianto provvisto di canna fumaria e del dispositivo di riscaldamento (articolo 26 comma 2 della Delibera).

(2) Anche alla persona responsabile in qualità di persona giuridica che commette l'infrazione di cui al comma 1 del presente articolo verrà addebitata una multa dell'importo da 700,00 a 1.500,00 kune.

(3) La persona fisica - fruitore che commette l'infrazione di cui al comma 1 del presente articolo sarà tenuta a pagare una multa dell'importo da 500,00 a 1.000,00 kune.

XI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CONCLUSIVE

Articolo 35

(1) Le altre questioni di competenza dell'assegnatore della concessione che non sono state stabilite particolarmente nella presente Delibera, e che sono prescritte dalla Legge sulle concessione (monitoraggio della concessione, rendicontazione, ecc.) verranno effettuate dal settore amministrativo preposto agli affari comunali.

(2) Il giorno dell'entrata in vigore della presente Delibera viene abrogata la Delibera sull'espletamento dei lavori di spazzacamino ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n. 1/11)

(3) La persona giuridica che espleta l'attività comunale sulla base di un contratto di concessione valido continua ad operare fino alla scadenza del contratto in conformità con le disposizioni della Delibera sull'espletamento dei lavori di spazzacamino ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n. 1/11).

Articolo 36

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno"

KLASA/CLASSE: 363-01/21-01/57
URBROJ/NUMPROT: 2171/01-01/1-21-7
Rovinj-Rovigno, 27 luglio 2021

Il Presidente
del Consiglio municipale
Emil Nimčević, m.p.

In base all'articolo 30 comma 5 del Regolamento sull'attuazione della misura 07 "Servizi primari e rinnovo dei villaggi nei territori rurali" dal Programma dello sviluppo rurale della Repubblica di Croazia per il periodo 2014-2020 ("Gazzetta ufficiale" 48/2018) e all'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, nn. 3/18, 5/18 e 2/21) il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 27 luglio 2021, ha emanato la

Delibera

sul benessere per l'attuazione dell'investimento "Ricostruzione e attrezzatura della palestra polivalente nella Casa di cultura a Villa di Rovigno" nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno all'interno della Misura 07 "Servizi primari e rinnovo dei villaggi nei territori rurali" dal Programma dello sviluppo rurale della Repubblica di Croazia per il periodo 2014-2020

Articolo 1

Per candidarsi al Concorso per l'attuazione della sottomisura 7.4. "Investimenti nella promozione, nel miglioramento oppure nell'ampliamento dei servizi primari locali per la popolazione rurale, comprendendo il tempo libero e le attività culturali e l'infrastruttura collegata" - attuazione del tipo di operazione 7.4.1. "Investimenti nella promozione, nel miglioramento oppure nell'ampliamento dei servizi primari locali per la popolazione rurale, comprendendo il tempo libero e le attività culturali e l'infrastruttura collegata" - attuazione del tipo di operazione" del 7 giugno 2021 dal Programma dello sviluppo rurale della Repubblica di Croazia per il periodo 2014-2020, per realizzare il sussidio pubblico, il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno con la presente Delibera concede il benessere per l'attuazione del progetto "Ricostruzione e attrezzatura della palestra polivalente nella Casa di cultura a Villa di Rovigno" nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno".

Articolo 2

Come parte integrante della presente Delibera si presenta l'allegato "Descrizione del progetto" e la Dichiarazione del fruitore sull'accessibilità dell'investimento alla popolazione locale e ai differenti gruppi d'interesse.

Articolo 3

Come richiedente della Richiesta di sostegno - il Fruitore del sostegno determina la Città di Rovinj-Rovigno, Piazza Matteotti 2 (OIB: 25677819890).

Articolo 4

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione e verrà pubblicata sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno".

KLASA/CLASSE: 302-01/21-01/70
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-06-21-5
Rovinj-Rovigno, 27 luglio 2021

Il Presidente
del Consiglio municipale
Emil Nimčević, m.p.